

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARCHISIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1965

#### Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati

ONOREVOLI SENATORI. — Il legislatore, in sede di stesura e di approvazione della legge n. 59 del 7 febbraio 1961 (ANAS), ha molto opportunamente voluto ribadire, con il disposto dell'articolo 4, la competenza dei Comuni per « tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali » attraversanti l'abitato, specificando che le relative opere, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono semplicemente subordinati ad una preventiva « autorizzazione » dell'ANAS; il legislatore ha precisato inoltre che eventuali canoni dovuti da privati per « licenze o concessioni » interessanti il corpo stradale nelle traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti però al ripristino.

Questa riconferma di competenza non sarebbe stata strettamente necessaria, in quanto le relative norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, non abrogate per altro nemmeno tacitamente dal nuovo codice della strada, davano competenza, per dare « licenza » o « concessione », all'ANAS od agli Enti pro-

prietari, « fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato »; per impianti relativi a servizi pubblici su strade interne all'abitato, le suddette norme prevedevano un semplice « preventivo consenso » o « benessere » in rapporto alle modalità costruttive (Capo II e III del citato testo unico).

Tuttavia, la riconferma, voluta dal legislatore all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, si è rivelata opportuna ed utile, ad evitare possibili equivoci in sede di attuazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante norme per la nuova classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico: l'ANAS, infatti, nulla ha preteso di innovare in materia e concede semplicemente i suoi « visti » o « benessere » ai lavori ed opere per servizi pubblici all'interno dell'abitato (eseguiti o concessi dal Comune) senza pretendere per parte sua alcun compenso per licenza o concessione, o disciplinare, eccetera.

Non così avviene per le Amministrazioni provinciali, o almeno per alcune: le stesse, infatti, per i tratti di strada all'interno dell'abitato di cui sono divenute proprietarie

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in forza della legge 12 febbraio 1958, n. 126, pretendono imporre disciplinari e versamenti ai Comuni per la esecuzione delle opere relative ai servizi pubblici (acqua potabile, fognature, eccetera), disattendendo quanto previsto dal testo unico n. 1740 dell'8 dicembre 1933 e negando ogni possibilità di estensione analogica del contenuto dell'articolo 4 della citata legge 7 febbraio 1961 alle strade provinciali.

Nascono così vertenze fra Comune e Provincia che sono di pregiudizio alla tempestività di esecuzione delle opere per i servizi pubblici; si rende pertanto necessario esten-

dere esplicitamente alle strade provinciali quanto già disposto all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per le strade statali, onde evitare gli inconvenienti citati.

Da quanto esposto si evince anche il carattere di reale urgenza del provvedimento, al fine di sbloccare situazioni dannose per i Comuni e di pregiudizio ai cittadini utenti dei servizi pubblici; confido pertanto che gli onorevoli senatori vorranno approvare nel più breve tempo possibile questo disegno di legge, trattandosi più che altro di una specie di interpretazione di un disposto che ha già avuto positiva conferma di utilità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per i tratti di strade che attraversano abitati con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e facenti parte della rete delle strade provinciali, giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti coi suddetti tratti di strada; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'Amministrazione provinciale, al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

**Art. 2.**

Nulla è dovuto all'Amministrazione provinciale per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.